



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere (relatore)
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sul parere richiesto dal comune di Lodi (LO)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere n. 5615 del 29 gennaio 2020 proposta, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Presidente della Città di Lodi, acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 2251 in data 30 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione stessa per deliberare sull'istanza sopra citata;

UDITO il relatore, dott. Marcello Degni;

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco del comune di Lodi ha richiesto alla Sezione "se il divieto posto dall'articolo 5 comma 9 del DL 95/2012, come modificato dall'articolo 17 comma 3 della legge 124/2015, in materia di conferimento di incarichi e di cariche di organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza sia applicabile alla Fondazione "IPAB Casa di Riposo Santa Chiara".

Nella richiesta di parere si specifica che l'entità in esame (che nel corso del tempo è stata oggetto di numerose trasformazioni, in attuazione della legislazione nazionale e regionale) risulta strettamente controllato dal comune (lo statuto assegna al sindaco la nomina con decreto i 6 membri del Consiglio e del Presidente).

La richiamata richiesta è altresì esplicitamente posta in correlazione con un recente pronunciamento della sezione (deliberazione 405/2019) dove, con una puntuale ricostruzione normativa, si estende in via interpretativa il divieto previsto dalla norma anche alle entità controllate dagli enti pubblici (nel caso di specie dal comune).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Verifica della ammissibilità della richiesta di parere. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare, in via preliminare, se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito alla materia della "contabilità pubblica".
 - 1.1. Soggettiva. Nel caso in esame la richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile giacché formulata dal Sindaco del comune interessato, quale legale rappresentante dell'Ente e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL).
 - 1.2. Oggettiva. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale

all'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, i requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

- 1.3. In particolare, l'ammissibilità, sul piano oggettivo, della richiesta di parere in esame risulta giustificata dalla sua attinenza all'interpretazione di una disposizione normativa - quale quella contenuta all'art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 - che persegue, tra l'altro, l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica e su cui più volte si sono pronunciate le Sezioni regionali di controllo.
- 1.4. In ossequio alla costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo, le questioni poste nell'istanza saranno esaminate in chiave generale e astratta, non essendo scrutinabili nel merito richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, in una prospettiva, non conforme a legge, di apertura ad una consulenza generale della Corte dei conti, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità.
2. Merito. La risposta nel merito al quesito, ribadendo le puntuali argomentazioni svolte nella richiamata deliberazione 405/2019 della Sezione, cui si rinvia, è connessa alla sussistenza del controllo dell'entità in esame da parte dell'ente. Dalla richiesta di parere non si evincono elementi sufficienti per consentire alla Sezione di stabilire la sussistenza o meno di questo requisito che, indipendentemente dalla non presenza nell'elenco ISTAT dell'entità in esame o dall'assenza di finanziamenti pubblici o garanzie a suo favore, impedirebbe il "conferimento di incarichi e di cariche di organi di governo" a soggetti in quiescenza.
3. E' vero, infatti, che il comune nomina con decreto sindacale i "6 membri" del Consiglio ("investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria"), nonché del Presidente il cui "voto vale doppio in caso di parità" e che il sindaco nella nomina dei componenti del Consiglio "garantisce la rappresentatività delle minoranze consiliari attraverso l'espressione di due membri", tuttavia, occorre considerare che la rilevanza di questi elementi, ai fini dell'affermazione della sussistenza del controllo, è espressamente esclusa dal legislatore che, all'articolo 11 sexies del decreto legge 135 del 2018, convertito nella legge 12 del 2019 dispone per le ex IPAB che la "la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima".

4. Va opportunamente soggiunto che la natura dell'entità in oggetto, la casa di riposo Santa Chiara, si configura come un servizio sociale tipico del comune, cui questo sarebbe tenuto in ogni caso a fare fronte, con potenziali ricadute sul bilancio dell'ente. Peraltro, il Regolamento UE numero 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GUCE del 26/6/2013 IT L174/1), al paragrafo 2.38, lettera d) definisce il controllo di una amministrazione pubblica (il comune, nella fattispecie) come "controllo da parte dell'amministrazione pubblica dei comitati chiave dell'organismo" (il consiglio della Fondazione, "investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria", nella fattispecie).
5. In siffatto contesto, la Sezione, nel richiamare l'orientamento già espresso nella deliberazione n. 405/2019/PAR circa l'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, ritiene sia compito dell'ente valutare complessivamente la sussistenza delle condizioni per qualificare, nel caso concreto, una fondazione di diritto privato ex Ipab quale soggetto in controllo pubblico ai fini dell'operatività della suddetta norma, tenendo conto, tra l'altro, della specifica normativa vigente in materia (art. 11 sexies, d.l. n. 135/2018).

PQM

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Marcello Degni)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

4 marzo 2020

Il Preposto della Segreteria
(Susanna De Bernardis)